

soprattutto i rappresentanti della Nazione. (*Commenti*).

In ultimo vorrei, onorevole De' Stefani, che poichè da questi banchi sono stati innalzati tanti inni e sono stati mandati tanti saluti, si permetta, come ho accennato nel mio ordine del giorno, ai rappresentanti della Camera italiana di mandare un ringraziamento a un oscuro ignoto eroe della Nazione, al contribuente italiano.

E poichè tanti monumenti brutti e belli ingombrano le piazze e le vie d'Italia (*Commenti*) io propongo che Sua Eccellenza De' Stefani procuri che in una piazza di questa magnifica Roma sorga un monumento per glorificare la virtù del contribuente italiano (*Ilarità — Commenti*) con questa dedica: il ministro De' Stefani — al contribuente italiano — riconoscente. (*Ilarità — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barbaro.

BARBARO. Una volta tanto è bello rinunciare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertacchi.

Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sipari, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Sardi, De Simone, Amicucci, Antonelli, Serena, Acerbo, Savini, De Collibus, Cimoroni:

«La Camera convinta che, per ragioni di equità, occorra sollecitamente provvedere alla unificazione delle norme legislative emanate per le regioni danneggiate da terremoti, fa voti che il Governo voglia, intanto, per le zone d'Abruzzo colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, disporre:

1º) che i comuni abbiano la facoltà di alienare, secondo quanto è disposto per le altre regioni, le aree espropriate per la costruzione dei ricoveri provvisori e gli stessi ricoveri provvisori di mano in mano che si possa procedere allo sbaraccamento;

2º) che i comuni abbiano il diritto di utilizzare in opere di interesse pubblico i contributi loro spettanti per gli edifici patrimoniali distrutti;

3º) che per gli edifici pubblici o di uso pubblico sia concesso il sussidio indipendentemente dalla prova di finanziamento della quota a carico degli enti locali;

4º) che per la ricostruzione delle Chiese siano largite le stesse provvidenze stabilite per la Calabria e la Sicilia;

5º) che sia regolata in modo sufficiente e tempestivo la integrazione dei bilanci degli enti locali;

6º) che ai danneggiati che hanno un reddito imponibile superiore alle 15 mila lire venga esteso il beneficio concesso alle altre regioni;

7º) che vengano assegnati i fondi necessari per la ricostruzione degli edifici scolastici;

8º) che siano concesse congrue proroghe per la documentazione e la esecuzione delle opere, come per le ricostruzioni fuori comune il cui termine scade col 31 dicembre 1924, per la riparazione e ricostruzione degli acquedotti e per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti di mutui di favore per coprire le spese della quota a carico degli enti i cui termini sono scaduti al 31 dicembre 1923 e non sono stati esplicitamente prorogati».

Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gai.

GAI SILVIO. La questione che voglio trattare, ossia quella delle sovvenzioni agli impianti idroelettrici, enterebbe nella competenza specifica del Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'economia nazionale; ma siccome la sintesi dei provvedimenti spetta al ministro delle finanze, così ho ritenuto che la discussione di questo bilancio fosse la sede più opportuna per trattarla.

Premetto, per non essere un po' frainteso, che quando ebbi l'onore altissimo di appartenere al Governo nazionale, mi intrattenni varie volte coll'onorevole De' Stefani sull'argomento ed egli può farmi testimonianza, che io, amministratore e direttore di società elettriche le quali avrebbero dovuto godere in misura sensibile dei benefici che la legge accorda, espressi il mio reciso parere contrario al regime delle sovvenzioni, nè oggi ho ragione di ricredermi.

La sovvenzione di lire 40 per cavallo nominale è stata concessa con decreto del 2 ottobre 1919, n. 1995, emanato per favorire la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, a tutti indistintamente e senza le restrizioni, i nuovi impianti cominciati a costruire dopo il 1º gennaio 1919. La sovvenzione dura 15 anni, ma cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1930.

Quel decreto perciò costituisce un provvedimento legislativo in pieno vigore, non essendo stato abrogato, che concede di diritto la sovvenzione a chi si trova nelle condizioni previste.